

Legge n.100 del 10 Marzo 1987

Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1987 n. 68.

Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

2. Il predetto trattamento è ridotto:

a) alla metà, se il trasferimento è disposto dopo un periodo di permanenza nella sede superiore a quattro anni ma inferiore a otto;

b) ad un terzo, se il trasferimento è disposto dopo otto anni di permanenza nella sede.

3. Il trattamento di cui ai commi 1 e 2 è ridotto di un terzo al personale che fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e non compete al personale in servizio di leva e a quello celibe obbligato ad alloggiare in caserma.

4. La programmazione dei trasferimenti di cui al comma 1 è effettuata nell'ambito degli stanziamenti previsti e dei successivi adeguamenti disposti con legge di bilancio.

5. Il coniuge convivente del personale militare di cui al comma 1 che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina ⁽¹⁾.

Articolo 2

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi per il 1987 ed in lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto a lire 40 miliardi per il 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente la voce: Nuovi ordinamenti della scuola secondaria superiore a realizzazione di interventi, strutture e quanto altro occorrente per l'aggiornamento dei docenti; quanto a ciascuno degli anni 1988-1989 si provvede: quanto a lire 20 miliardi parzialmente utilizzando l'accantonamento: Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria; quanto a lire 50 miliardi per il 1988 parzialmente utilizzando l'accantonamento: Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo; quanto a lire 50 miliardi per il 1989 parzialmente utilizzando l'accantonamento: Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note

Nota 1

Comma così modificato dall'art. 10, L. 28 Marzo 1997, n. 85; si veda, anche, l'art. 45, L. 17 maggio 1999, n. 144.
